

Statuto dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno¹

SEZIONE I - COSTITUZIONE E NATURA GIURIDICA, SCOPO, TERRITORIO E SEDE

ART. 1 Natura giuridica e nome

1. L'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, da ora in poi denominata Unione, ai sensi degli artt. 19 e 23 della Legge 22 novembre 1988, n. 516, assume la qualifica di ente ecclesiastico avventista civilmente riconosciuto.
2. L'Unione può utilizzare sia l'acronimo "UICCA", sia la denominazione "Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno".

ART. 2 Scopo

1. Lo scopo dell'Unione è di favorire la proclamazione dell'evangelo eterno nel contesto del messaggio dei tre angeli di Apocalisse 14:6-12 a tutte le genti all'interno del suo territorio, invitandole ad accettare Gesù come personale salvatore e ad unirsi alla Sua Chiesa, e sostenendole in preparazione del Suo prossimo ritorno.
2. L'Unione non ha scopo di lucro.

ART. 3 Relazioni

1. L'Unione è parte della Divisione Euro-Africa della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno, una organizzazione della Chiesa mondiale, e tutti i piani, regolamenti e procedure di questa Unione saranno in armonia con i regolamenti e le procedure della Divisione Euro-Africa e della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno.
2. L'Unione perseguirà la missione della Chiesa in armonia con le dottrine, i programmi e le iniziative adottate e approvate dalla Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno nelle sue sessioni quinquennali.

ART. 4 Territorio e sede

1. L'Unione opera nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e della Repubblica di Malta.
2. Per facilitare il lavoro pastorale, all'interno del territorio dell'Unione possono essere costituiti dei Campi.
3. La sede legale dell'Unione è in Roma, Lungotevere Michelangelo 7.
4. Il Comitato esecutivo in caso di emergenza può cambiare temporaneamente la sede dell'Unione.

ART. 5 Entità costitutive

1. Le entità costitutive di questa Unione sono le chiese locali che siano state o che saranno organizzate in qualsiasi parte del territorio sotto la sua giurisdizione e che sono state accettate nella fratellanza delle chiese durante una sessione dell'Assemblea.

SEZIONE II - ORGANI

ART. 6 Organi

1. Sono organi dell'Unione:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Comitato esecutivo;
 - c. il Presidente;

¹ Il presente Statuto è stato approvato il 9 aprile 2010, nel corso della XXIV Assemblea Amministrativa dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, svoltasi a Pomezia dal 7 all'11 aprile 2010.

- d. il Segretario;
- e. il Tesoriere.

ART. 7 Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea dell'Unione assicura il buon andamento delle Chiese Cristiane Avventiste presenti nel territorio di cui all'art. 3 comma 1. Essa è, al tempo stesso, un mezzo d'arricchimento spirituale per tutti coloro che vi partecipano.

2. Le competenze dell'Assemblea sono:

- a. discutere e approvare i rapporti statistici ed economico-finanziari di ogni attività svolta dall'Unione e dagli altri Enti, Istituzioni e Fondazioni che ad essa fanno capo durante il periodo che intercorre tra una sessione e l'altra dell'Assemblea;
- b. eleggere il Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Unione, i responsabili dei diversi Dipartimenti, gli altri membri del Comitato esecutivo tra i quali almeno quattro membri laici, i quattro membri della Commissione di Verifica di cui all'art. 20, i Comitati direttivi degli Enti e delle Istituzioni dell'Unione.
- c. accettare nel seno dell'Unione le nuove chiese costitutesi nel corso dell'esercizio appena terminato e cancellare dall'elenco delle chiese dell'Unione le chiese già sciolte;
- d. accordare a tutti gli operai che si adoperano per il conseguimento dello scopo dell'Unione (ministri di culto, missionari, colportori) una credenziale o licenza per il periodo che intercorre tra un'Assemblea e l'altra, anche ai sensi degli artt. 4 e 15 della Legge n. 516 del 1988;
- e. formulare piani per il raggiungimento dello scopo dell'Unione;
- f. adottare o modificare gli statuti dell'Unione, degli Enti, delle Istituzioni, il *Regolamento dell'Assemblea dell'Unione*, da ora in poi *Regolamento dell'Assemblea* e ogni altro regolamento riguardante ogni materia purché in armonia con lo Statuto
- g. eleggere le Commissioni permanenti dell'Assemblea
- h. compiere tutti gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal *Regolamento dell'Assemblea*.

ART. 8 Sessioni dell'Assemblea

1. Le sessioni ordinarie dell'Assemblea hanno luogo ogni 5 (cinque) anni salvo quanto previsto dalle norme transitorie del presente Statuto. Il Comitato esecutivo ne stabilisce la data e il luogo compreso nel territorio dell'Unione. La convocazione avviene:

- a. tramite avviso pubblicato sull'organo ufficiale dell'Unione almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio della sessione;
- b. con altro metodo approvato dal Comitato esecutivo.

2. Con identica modalità il Comitato esecutivo convoca, nel territorio dell'Unione, una sessione straordinaria quando:

- a. così sia votato dal Comitato esecutivo;
- b. così sia votato dai delegati in qualsiasi Assemblea;
- c. così sia richiesto da almeno il 50% (cinquanta per cento) delle chiese regolarmente costituite con decisioni approvate delle rispettive Riunioni amministrative;
- d. così sia votato dal Comitato esecutivo della Divisione Euro-Africa o dal Comitato esecutivo della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno.

3. Il Comitato esecutivo della Divisione Euro-Africa o il Comitato esecutivo della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno possono convocare una sessione straordinaria dell'Assemblea dell'Unione.

4. La convocazione delle sessioni straordinarie avverrà con le modalità previste al comma 1. L'avviso dovrà includere l'agenda della sessione. I lavori delle sessioni straordinarie hanno la stessa modalità e la stessa validità di quelli svolti nelle sessioni ordinarie.

5. Nel caso in cui l'Assemblea, regolarmente convocata, non riesca a concludere i propri lavori nei tempi prefissati, si procederà, nel più breve tempo possibile e comunque entro 9 (nove) mesi, alla convocazione di una seconda sessione della stessa Assemblea, per portare a compimento i lavori

interrotti, ritenendo, comunque, validi quelli conclusi nella prima sessione. Alla seconda sessione interverranno gli stessi delegati e saranno riattivate le Commissioni precedentemente nominate, salvo le necessarie sostituzioni per indisponibilità.

6. L'Assemblea è presieduta da un Consiglio di presidenza composto da un presidente e due vice nominati dal Comitato esecutivo uscente. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario del Comitato esecutivo uscente.

7. La metà più uno dei delegati costituisce il quorum per l'inizio dei lavori. Una volta che l'Assemblea sia stata dichiarata aperta, i delegati presenti costituiranno il quorum.

8. I delegati con diritto di voto devono essere presenti al momento della votazione per potere esercitare validamente il loro voto; non è consentito il voto per delega.

9. Le votazioni dell'Assemblea sono fatte per alzata di mano, a meno che sia deliberato altrimenti dalla maggioranza dei delegati presenti, ovvero sia così previsto dal *Regolamento dell'Assemblea*.

10. Gli officers e membri del Comitato esecutivo saranno eletti dai delegati durante la sessione ordinaria dell'Assemblea e manterranno il loro ufficio fino alla successiva sessione ordinaria dell'Assemblea, a meno che non si dimettano o siano rimossi dall'ufficio per giusta causa dal Comitato esecutivo o da una sessione straordinaria dell'Assemblea. L'elezione di Direttori di dipartimento, di Direttori di dipartimento associati, di Segretari associati, di Tesorieri associati, se non determinata dall'Assemblea, sarà rimessa al Comitato esecutivo.

ART. 9 Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai seguenti delegati con diritto di voto:

a. i delegati regolari provenienti dalle chiese dell'Unione.

b. i delegati generali, che sono:

1. tutti i membri uscenti del Comitato esecutivo dell'Unione;

2. i membri dei Comitati della Conferenza Generale e della Divisione Euro-Africa, nella percentuale non superiore al 10% (dieci per cento) di tutti i delegati;

3. tutti i Pastori Consacrati e Autorizzati, in possesso di Credenziali e Licenze dell'Unione;

4. i responsabili di tutti i Dipartimenti istituiti dall'Unione;

5. i Direttori e gli Amministratori degli Enti e delle Istituzioni dell'Unione;

6. altri delegati proposti dal Comitato esecutivo dell'Unione e accettati per voto dai delegati dell'Assemblea.

7. i membri della Commissione di Verifica

8. i membri che compongono il Consiglio di Presidenza dell'Assemblea

2. I delegati generali dell'Unione non possono essere scelti come delegati di una chiesa.

3. Le chiese e il Comitato esecutivo dell'Unione eleggono i rispettivi delegati secondo i criteri e le modalità stabilite dal *Regolamento dell'Assemblea*.

4. La composizione e le funzioni delle Commissioni dell'Assemblea sono stabilite secondo i criteri e le modalità indicati dal *Regolamento dell'Assemblea*.

5. I delegati all'Assemblea devono essere membri in posizione regolare della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno.

ART. 10 Commissioni dell'Assemblea

1. Le Commissioni dell'Assemblea dell'Unione sono:

a. la Commissione di Nomina

b. la Commissione Piani e Delibere

c. la Commissione Licenze e Credenziali

d. la Commissione Statuti e Regolamenti

la composizione di queste Commissioni è votata dall'Assemblea su proposta di una Commissione Preparatoria, presieduta dal Presidente della Divisione o da persona da lui

designata. La composizione e le funzioni della Commissione Preparatoria sono stabilite secondo i criteri e le modalità indicati dal *Regolamento dell'Assemblea*.

2. La Commissione di Nomina è presieduta dal Presidente della Divisione o da persona da lui designata ed è composta da 15 (quindici) membri incluso il Presidente. La composizione e le funzioni della Commissione di Nomina e delle altre Commissioni sono stabilite secondo i criteri e le modalità indicati dal *Regolamento dell'Assemblea*. I membri del Comitato esecutivo uscente, i responsabili uscenti di Dipartimento, i direttori e gli amministratori uscenti delle Istituzioni e degli Enti non possono far parte della Commissione di Nomina.

3. Qualora le circostanze rendano necessaria l'inclusione nella Commissione di Nomina di membri del Comitato esecutivo uscente e/o di Comitati esecutivi o direttivi di Istituzioni e di Enti, il numero di questi non deve superare 1/5 (un quinto) del totale dei membri della Commissione di Nomina. Le circostanze di cui sopra devono essere note all'Assemblea e detta inclusione deve essere votata a maggioranza da quest'ultima.

4. I criteri e le modalità di voto delle Commissioni sono stabilite dal *Regolamento dell'Assemblea*.

ART. 11 Comitato esecutivo e sue competenze

1. Il Comitato esecutivo che viene eletto dall'Assemblea dura in carica 5 (cinque) anni ed è composto da non più di 18 (diciotto) membri e non meno di 13 (tredici). Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Unione e i direttori degli Enti e delle Istituzioni dell'Unione sono membri *ex-officio* del Comitato esecutivo. Il Presidente dell'Unione presiede il Comitato esecutivo ed il Segretario dell'Unione è il Segretario del Comitato esecutivo stesso. Del Comitato esecutivo fanno parte almeno 4 (quattro) laici, scelti tenendo conto se possibile di un criterio di rappresentatività delle diverse aree geografiche dell'Unione (Nord, Centro e San Marino, Sud, Sicilia e Malta). Laddove siano stati costituiti i Campi, farà parte del Comitato esecutivo un membro laico per ogni Campo dell'Unione e il suo relativo direttore.

2. Gli *officers* della Divisione Euro-Africa e della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno sono membri *ex-officio* del Comitato esecutivo; essi sono in aggiunta al numero dei membri specificato nel comma precedente. Gli *officers* presenti alle riunioni del Comitato esecutivo che vorranno esercitare il loro diritto di voto non dovranno costituire più del 10% (dieci per cento) dei membri del Comitato presenti.

3. Nell'intervallo che corre tra le due Assemblee ordinarie dell'Unione, il Comitato esecutivo ha l'autorità di:

- a. esercitare l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Unione;
- b. liberamente nominare ministri di culto, missionari e colportori e a loro accordare o ritirare Licenze e Credenziali ai sensi degli artt. 4 e 15 della Legge n. 516 del 1988;
- c. supplire ad ogni vacanza che possa verificarsi per decesso, dimissioni o altro, fra i membri del Comitato esecutivo dell'Unione, dei comitati esecutivi o direttivi delle Istituzioni e degli Enti, i responsabili dei diversi Dipartimenti e i membri della Commissione di Verifica;
- d. nominare gli organi esecutivi e/o direttivi delle Istituzioni, Enti, Fondazioni facenti capo all'Unione, secondo le rispettive previsioni statutarie;
- e. adottare e modificare gli statuti e i regolamenti degli organismi di cui alla lettera d.

4. Il Comitato esecutivo si riunisce almeno 6 (sei) volte l'anno e può essere convocato in qualsiasi momento e luogo dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario. Se il Presidente è assente dal territorio dell'Unione e non è stato designato nessun sostituto, la convocazione può essere fatta dal Segretario su richiesta scritta di 5 (cinque) membri del Comitato esecutivo.

5. Per le sedute del Comitato esecutivo il quorum è formato dalla metà più uno dei membri.

6. Il Comitato esecutivo, al fine di snellire i propri lavori di ordinaria amministrazione, può nominare un Comitato amministrativo, composto da un numero minimo di 7 (sette) membri scelti all'interno dei componenti del Comitato esecutivo, che possa disbrigare le incombenze ad esso specificatamente delegate dal Comitato esecutivo con propria delibera.

7. Le deliberazioni sono valide se votate a maggioranza della metà più uno degli aventi diritto al voto presenti.

ART. 12 Gli ufficiali esecutivi (officers)

1. Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere sono gli ufficiali esecutivi (*officers*) dell'Unione.
2. È loro dovere, in consultazione l'uno con l'altro, portare avanti il lavoro in accordo con i piani, i regolamenti e i programmi votati dall'Assemblea e dal Comitato esecutivo dell'Unione. Questi piani, regolamenti e programmi dovranno essere in armonia con le dottrine e le decisioni adottate e approvate dalla Conferenza Generale degli Avventisti del 7° Giorno nelle sue sessioni quinquennali

ART. 13 Il Presidente

1. Il Presidente, che deve essere un pastore consacrato, è il legale rappresentante dell'Unione, ed eletto conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 516 del 1988 e successive modificazioni.
2. Il Presidente è il primo *officer* e rende conto del proprio operato al Comitato esecutivo in consultazione con il Segretario e il Tesoriere. Egli presiede il Comitato esecutivo dell'Unione e cura gli interessi di questa in armonia con le decisioni del Comitato esecutivo stesso. Nello svolgere le sue funzioni egli si conforma alle policies della Divisione Euro-Africa e della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno, lavora in armonia con il Comitato esecutivo della Divisione Euro-Africa e in stretto consiglio con gli *officers* di quest'ultima.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni vengono esercitate dal Segretario e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Tesoriere.

ART. 14 Il Segretario

1. Il Segretario, associato con il Presidente come *officer*, servirà sotto la direzione del Comitato esecutivo e svolgerà la funzione di vice-presidente del Comitato esecutivo. Il segretario renderà conto del suo operato al Comitato esecutivo in consultazione con il Presidente.
2. Il Segretario redige il processo verbale delle discussioni e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ogni seduta del Comitato esecutivo e ha la responsabilità di inviarne una copia a tutti i membri del Comitato stesso, alla Divisione e alla Commissione di verifica.
3. Egli deve raccogliere tutti i dati richiesti dal Presidente o dal Comitato e compiere ogni altro dovere pertinente alla sua carica.

ART. 15 Il Tesoriere

1. Il Tesoriere, associato con il Presidente come *officer*, servirà sotto la direzione del Comitato esecutivo. Il Tesoriere renderà conto del suo operato al Comitato esecutivo in consultazione con il Presidente.
2. Il Tesoriere ha la responsabilità di fornire un indirizzo in ambito finanziario, compito che include, ma non soltanto, il ricevimento, la salvaguardia e l'esborso di tutti i fondi in armonia con le delibere del Comitato esecutivo, la rimessa di tutti i fondi destinati alla Divisione Euro-Africa o alla Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno in armonia con le policies della Divisione Euro-Africa, e di fornire informazioni finanziarie al Presidente e al Comitato esecutivo. Il Tesoriere deve fornire una copia dei bilanci agli *officers* della Divisione Euro-Africa.
3. Il Tesoriere deve verificare i libri della contabilità delle chiese locali almeno una volta ogni anno, presentare ad intervalli regolari al Presidente e al Comitato esecutivo i rapporti economico-finanziari e compiere ogni altro dovere pertinente alla sua carica. Se per il Tesoriere risulta impossibile verificare la contabilità delle chiese locali, il Comitato esecutivo fa in modo di procurargli l'assistenza necessaria.

ART. 16 Direttori di Dipartimento, di Associazioni, di Servizi

1. I Direttori di Dipartimento, di Associazioni, di Servizi, di questa Unione operano sotto la direzione del Comitato esecutivo e del Presidente e svolgono una funzione consultiva nei confronti del campo.

SEZIONE III - ALTRI ORGANISMI

ART. 17 Costituzione, scioglimento e modificazione di organismi

1. Sia l'Assemblea sia il Comitato esecutivo possono, disgiuntamente tra loro, costituire, sciogliere o modificare Enti, Istituzioni, Fondazioni, Società, Dipartimenti e Comitati e promuovere la nascita di Associazioni.

ART. 18 Funzionamento e gestione di organismi

1. L'Unione, per il funzionamento di detti organismi, si serve di tutti gli organi, ministri di culto, missionari e i colportori da essa nominati e/o di altri collaboratori .

SEZIONE IV - PATRIMONIO E FINANZE

ART. 19 Patrimonio e finanze

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito da tutti i beni mobili e immobili:

- a. propri
- b. dell'Ente Patrimoniale dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno già ente morale riconosciuto con D.P.R. n.° 128 del 13/04/1979 (G.U. del 27/04/1979), con personalità giuridica confermata dall'art. 19 della Legge n. 516 del 1988;
- c. dell'Istituto Avventista di Cultura Biblica, con personalità giuridica confermata dall'art. 19 della Legge n. 516 del 1988;
- d. degli altri suoi Enti, Fondazioni e Società da essa costituiti;
- e. le decime di tutte le chiese e dei membri isolati dell'Unione;
- f. gli assegnamenti della Divisione Euro-Africa e della Conferenza Generale;
- g. le donazioni pervenute a qualsiasi titolo, i lasciti ed i legati;
- h. le offerte ed i contributi.

2. L'Unione riconosce mensilmente alla Divisione Euro-Africa la decima parte di tutte le decime che riceve, la quota di sostentamento fissata dal Comitato della Divisione, tutte le offerte missionarie e una percentuale della decima in favore della Chiesa in altri paesi, conformemente ai parametri stabiliti dal Comitato della Divisione Euro-Africa.

3. L'Unione ridistribuisce mensilmente, secondo principi di solidarietà, alle chiese e a coloro che si prodigano per la realizzazione dello scopo dell'Unione, una quota delle decime e delle offerte ricevute dalle chiese e dai membri isolati.

ART. 20 Commissione di verifica

1. La Commissione di verifica (da ora in poi Commissione) è un organo dell'Assemblea. Dura in carica 5 (cinque) anni, da una sessione all'altra dell'Assemblea.

2. La Commissione è composta da 5 membri compreso il suo presidente, di cui:

- a. 1 (uno) operaio dell'Unione (possibilmente un ministro di culto in pensione), con l'incarico di presidente;
- b. 4 (quattro) laici con competenze specifiche di ordine amministrativo e gestionale, da scegliersi tra coloro che hanno requisiti di partecipazione attiva alla vita della comunità di appartenenza.

i membri della Commissione sono eletti a maggioranza dall'Assemblea su proposta della Commissione di Nomina; non possono fare parte della Commissione i membri del Comitato esecutivo dell'Unione o dei Comitati esecutivi, direttivi e amministrativi degli organismi collegati all'Unione. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei membri, la Commissione nomina il sostituto, con ratifica del Comitato esecutivo.

3. La Commissione elegge un segretario in occasione della prima riunione.

4. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno. Le riunioni sono convocate su iniziativa:

- a. del presidente;
- b. del segretario, se il presidente è momentaneamente impedito;

- c. da almeno 3 (tre) dei suoi membri che ne facciano formale richiesta.
5. Il quorum è fissato in 4 (membri), salvo che l'Assemblea non sia riuscita a nominare tutti i componenti della Commissione e dimanda la nomina dei componenti mancanti alla Commissione stessa; in questo caso, e fino alla nomina dei membri mancanti, il quorum della Commissione è composto dai membri nominati dall'Assemblea.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente o, se questi è assente, del segretario.
7. Il segretario dell'Unione:
- trasmette i documenti ufficiali prodotti dall'amministrazione non appena approvati;
 - trasmette gli audit non appena ricevuti;
 - garantisce l'accesso ai regolamenti dell'Unione, della Divisione Euro-Africa e della Conferenza Generale.
8. Le competenze della Commissione sono:
- esprimere un parere sull'attuazione dei piani e delle delibere dell'Assemblea;
 - esaminare le delibere dell'Unione e degli organismi ad essa collegati per verificarne la conformità con i regolamenti dell'Unione, della Divisione Euro-Africa e della Conferenza Generale;
 - esaminare i bilanci preventivi e consuntivi approvati dall'Unione e dagli organismi ad essa collegati ed esprimere osservazioni in riferimento ai principi di prudenza ed equilibrio economico-finanziario;
 - esprimere, su richiesta dell'Unione o degli organismi ad essa collegati, un parere su proposte di delibere o proposte di bilanci preventivi e consuntivi.
9. La Commissione elabora una relazione annuale da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo al Comitato esecutivo dell'Unione, il quale la alleggerà al proprio verbale. La relazione sarà messa a disposizione del Campo italiano e della Divisione Euro-Africa.
10. La Commissione può inviare in qualsiasi momento segnalazioni al Comitato esecutivo dell'Unione e/o alla Divisione Euro-Africa. Il Comitato esecutivo dell'Unione dovrà dare lettura delle segnalazioni pervenute nella prima sessione utile e alleggarle al verbale.
11. In occasione dell'Assemblea, la Commissione presenta un rapporto riguardante l'attività svolta durante il suo mandato.
12. Le deduzioni della Commissione non costituiscono elemento vincolante per l'amministrazione dell'Unione e degli organismi ad essa collegati.

ART. 21 Revisione dei conti

1. La revisione dei conti dell'Unione è fatta dall'organo competente della Divisione Euro-Africa.

SEZIONE V - NORME FINALI

ART. 22 Emendamenti allo Statuto

- Questo statuto può essere emendato dai 2/3 (due terzi) dei delegati presenti e votanti ad ogni sessione dell'Assemblea. Se l'emendamento viene proposto in una sessione straordinaria, la notizia deve essere data assieme alla convocazione della stessa.
- Questo statuto sarà anche emendato per essere conforme a tutti agli emendamenti del modello dello statuto di Unione di Chiese, votati dal Comitato Esecutivo della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno.
- Il Comitato esecutivo può raccomandare alla Conferenza Generale, tramite la Divisione Euro-Africa, degli emendamenti al modello dello statuto.

ART. 23 Scioglimento dell'Unione

1. Lo scioglimento dell'Unione può avvenire su voto dei 2/3 (due terzi) dei delegati presenti e votanti ad ogni sessione dell'Assemblea.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina, d'intesa con la Divisione Euro-Africa, una Commissione incaricata di curare le fasi successive allo scioglimento.

3. Nel caso di scioglimento, tutti i beni e i fondi rimanenti una volta che tutti i creditori siano stati soddisfatti saranno trasferiti all'entità legale indicata dalla Divisione Euro-Africa della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno.

SEZIONE VI - NORME TRANSITORIE

ART. 24 XXV sessione ordinaria

1. La XXV sessione ordinaria dell'Assemblea si terrà nel 2014. Tutti gli incarichi conferiti dall'Assemblea nel 2010 decadranno nell'Assemblea del 2014.